REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe DE ROSA Presidente relatore

Dott. Giuseppppe VICANOLO Componente

Dott.ssa Elisabetta CONTE Componente

pronuncia il seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **13693**-altro del Registro di Segreteria promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1. – [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([Omissis] il [Omissis], ivi residente in [Omissis] [Omissis] [Omissis] n. [Omissis] (*C.F.:* [OMISSIS]), rappresentato e difeso dagli Avvocati Maurizio Zoppolato (*C.F.: ZPPMZP67L13F205S; p.e.c.: mauriziopiero.zoppolato@milano.pecavvocati.it*), Claudio Rotunno (*C.F.: RTNCLD72L16G786L; p.e.c.: claudio.rotunno@avvocatiperugiapec.it*) e Massimiliano Vincenzo Napoli (*C.F.: NPLMSM72D20F205X; p.e.c.: massimilianovincenzo.napoli@cert.ordineavvocatimilano.it)*, nonché elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avvocato Zappolato in Milano, via Pietro Paleocapa n. 1, e al relativo domicilio p.e.c.;

2 – [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis], ivi residente in [Omissis] [Omissis] [Omissis] n. [Omissis] (*C.F.:* [OMISSIS]), rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Augusto De Matteis

(*C.F.: DMTFNC63S30A281D*; *p.e.c.: francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it*) e Anna Mugnano (*C.F.: MGNNNA62A54F839B;* p.e.c.: *annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it*) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avvocato De Matteis in Perugia, via L. Bonazzi n. 9;

3. – [OMISSIS] [Omissis], nato a [Omissis] ([Omissis]) il [Omissis], ivi residente in via del [Omissis] [Omissis] [Omissis] n. [Omissis], (*C.F.:* [OMISSIS]), rappresentato e difeso dall'Avvocato Anna Mugnano (*C.F.: MGNNNA62A54F839B;* p.e.c.: *annamugnano@avvocatinapoli.legalmail.it*) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, via San Giacomo n. 24.

VISTO il decreto di questa Sezione giurisdizionale n. 5/2025 con il quale sono state accolte le istanze di accesso al rito abbreviato presentate dai predetti convenuti ai sensi dell'art.130 c.g.c..

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Marida Amodio Mancino, il relatore Pres. Giuseppe De Rosa, il Pubblico Ministero in persona del S.P.G. Francesco Magno e i difensori Avvocati Claudio Rotunno, per il convenuto [Omissis] [Omissis], e Francesco Augusto De Matteis, per i convenuti [Omissis] [Omissis] nonché, su delega dell'Avvocato Anna Mugnano, [Omissis] [Omissis].

Ritenuto in

FATTO E DIRITTO

I. - Con atto di citazione depositato il 25 settembre 2024 la Procura

regionale ha convenuto in giudizio n. 5 (*cinque*) dipendenti, all'epoca dei fatti, del Comune di Corciano (PG) - tra cui i Responsabili *pro-tempore* dell'Area Urbanistica ([*Omissis] [Omissis] e [Omissis] [Omissis])* e dell'Area Lavori Pubblici *([Omissis] [Omissis])* - per sentirli condannare al pagamento di somme complessivamente quantificate in euro **731.823,28** ovvero della somma ritenuta di giustizia - oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio – in favore del Comune precitato, a titolo di danno erariale per responsabilità amministrativa gravemente colposa, *pro-quota* parziaria, conseguente ai seguenti esborsi finanziari sostenuti dall'Ente:

- ***euro 613.652,02***, concernenti la realizzazione di un intervento di sovrattraversamento pedonale del tracciato ferroviario accessorio a una lottizzazione privata, i cui oneri di progettazione ed esecuzione sarebbero dovuti unicamente gravare - per espressa previsione contenuta in una convenzione sottoscritta il 25/09/2006 - sul Soggetto attuatore del relativo Piano urbanistico (*approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 31/07/2006*);

- ***euro 118.171,26***, relativi al rimborso delle spese di lite afferente al giudizio civilistico instaurato dal predetto Soggetto attuatore avverso l'indebita escussione della fideiussione dal medesimo prestata, nel quale il Comune risultava soccombente (*in primo e in secondo grado*).

A fondamento dell'azionata pretesa, la Procura regionale ha addotto sia l'illecita gestione da parte degli Uffici comunali delle fasi di pianificazione e di esecuzione concernenti il predetto intervento, asserita aver consentito al Soggetto attuatore di sottrarsi allo specifico

obbligo convenzionalmente assunto, sia l'illecita escussione della fideiussione in quanto non prestata, altresì, a garanzia dell'intervento menzionato.

Segnatamente, veniva contestato:

- al convenuto **[Omissis]**, di essere subentrato nella istruttoria del Piano attuativo (*denominato "PRA28*"*) e in detta sede di avere dato causa a plurime omissioni - tra le quali: la mancata richiesta al privato della progettazione esecutiva del sovrappasso pedonale di attraversamento della rete ferroviaria, la mancata acquisizione dei pareri obbligatori degli Enti interessati (*Rete Ferroviaria Italiana e Umbra Acque, gestore del sistema pubblico di smaltimento delle acque, in ragione dell'insistenza, nell'area di comparto e, in particolare, nel punto della prevista realizzazione della passerella pedonale, di un collettore fognario necessitante di rifacimento poiché determinante diffuse problematiche di allagamenti ai piani seminterrati degli edifici realizzati*); la mancata allegazione, tra gli elaborati del Piano attuativo e nella relativa disciplina tecnica, del progetto dell'intervento; l'omesso adeguamento degli elaborati del P.R.G., contenente previsioni incompatibili con la realizzazione della passerella, nonostante le indicazioni in proposito dettate dalla competente Commissione consiliare e quanto espressamente previsto nella correlata Convenzione urbanistica - oltre che l'omessa acquisizione di idonee garanzie non essendo stata assistita, l'esecuzione della Convenzione, da maggiori garanzie finanziarie a presidio dell'obbligo assunto dal Soggetto attuatore; per quanto riguarda la fase esecutiva del Piano attuativo, di aver positivamente collaudato, in data 06/10/2010, le opere di

urbanizzazione con l'ingiustificata eccezione del sovrappasso pedonale e nonostante le diffuse problematiche di allagamento precitate;

- al convenuto **[Omissis]**, di aver concorso alla fase di attuazione del Piano urbanistico, per aver partecipato al collaudo delle opere di urbanizzazione del 06/10/2010, e di aver indebitamente escusso - per la mancata realizzazione del sovrappasso pedonale - la fideiussione prestata dal Soggetto attuatore ancorché la medesima non ne garantisse l'attuazione, con l'ulteriore effetto dell'instaurazione di un giudizio civilistico nel quale il Comune risultava soccombente; si censurava inoltre al Responsabile dell'Ufficio LL.PP. di aver dato corso, illegittimamente, all'esecuzione in danno della progettazione esecutiva della passerella nei confronti del lottizzante e, comunque, di aver provveduto alla realizzazione della stessa con costi gravati sull'Ente pubblico nonostante l'obbligazione assunta dal Soggetto attuatore con la sottoscrizione della Convenzione Urbanistica, asserita pertanto rivendicabile dal Comune nei confronti dello stesso e dei relativi aventi causa (*in quanto di carattere "propter rem"*);

- al convenuto **[Omissis]**, subentrato nella posizione di Responsabile dell'Area Urbanistica del Comune, di aver concorso alla fase esecutiva di attuazione del Piano urbanistico nella quale il sovrappasso ferroviario non veniva realizzato e di aver preso parte, con il convenuto [Omissis], alla vicenda della illecita escussione della fideiussione che veniva prestata a garanzia di altre e diverse opere di urbanizzazione.

Tutto ciò determinando, da un lato, la realizzazione del sovrappasso ferroviario con costi a carico del Comune e l'impossibilità di ripetere nei

confronti del privato i relativi importi; dall'altro, il pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Ente pubblico in ragione della relativa soccombenza.

II. – I suddetti convenuti si sono costituiti in giudizio con distinte comparse di risposta depositate in date 24/02/2025 *([Omissis])* e 25/02/2025 *([Omissis] e [Omissis]*), deneganti la fondatezza delle pretese della Procura regionale e richiedenti in rito, acquisito il previo e concorde parere del P.M., l'accesso alla definizione alternativa del giudizio ai sensi dell'articolo 130 del C.G.C., mediante l'offerta di pagamento delle seguenti somme:

- il [Omissis]: l'importo di euro **55.228,70** (*il 25,20% circa del danno contestatogli pari a euro **219.546,98***);

- il [Omissis]: l'importo di euro **64.036,00** (*il 25,00% circa del danno contestatogli pari a euro **256.138,14***);

- lo [Omissis]: l'importo di euro **9.237,91** (*il 25,24% circa del danno contestatogli pari a euro **36.591,16***).

Il Pubblico Ministero, in date 07/02/2025 e 19/02/2025, ha reso pareri positivi in ordine alle richieste di rito abbreviato avanzate dai convenuti, ritenendo le somme proposte congrue e coerenti sia con le finalità dell'istituto in funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità, sia con lo scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie in favore dell'erario pubblico.

III. - All'esito della camera di consiglio del giorno 19/03/2025 il Collegio, constatata la sussistenza delle condizioni poste dall'articolo 130 c.g.c., con il decreto n. 5/2025, depositato il 20/03/2025, ha accolto

le istanze e, per l'effetto, ha determinato nei sopra indicati importi le somme da versare in favore del Comune di Corciano, fissando il termine per il pagamento in giorni trenta decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento, con onere di tempestivo deposito della documentazione relativa presso la Segreteria della Sezione.

IV. – I Difensori dei convenuti depositavano quindi le seguenti attestazioni di avvenuto pagamento delle somme in favore del Comune di Corciano:

- per l'Arch. [Omissis] [Omissis]: la reversale d'incasso n. 786 del 07/04/2025 di euro **9.237,91**, pari al 25,24% circa della quota percentuale della pretesa risarcitoria azionata in citazione;

- per l'Arch. [Omissis] [Omissis]: la reversale d'incasso n. 787 del 07/04/2025 di euro **55.228,70,** pari al 25,20% circa della quota percentuale della pretesa risarcitoria azionata in citazione;

- per l'Ing. [Omissis] [Omissis]: la reversale d'incasso n. 788 del 07/04/2025 di euro **64.036,00**, pari al 25,00% circa della quota percentuale della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

V. – All'udienza in camera di consiglio del 17/09/2025, il Pubblico Ministero confermava gli avvenuti pagamenti nei termini e concludeva per la definizione del giudizio col rito abbreviato.

I difensori dei convenuti hanno insistito nella richiesta di definizione del giudizio col rito abbreviato.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

VI. - Il Collegio constata, sulla base della documentazione depositata in atti, l'avvenuto tempestivo e liberatorio versamento degli importi

determinati con il decreto n. 5/2025, per cui sussistono le condizioni per dar luogo alla definizione alternativa del giudizio.

Le spese processuali *ex* articolo 31 c.g.c., liquidate come in dispositivo nei tre quinti (*3/5*) delle stesse, vanno poste a carico dei convenuti in parti uguali ritenendo il Collegio ricorrere la soccombenza virtuale dei medesimi, in quanto i risarcimenti effettuati conseguono alla proposizione dell'atto di citazione della Procura regionale.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, definitivamente pronunciando, dichiara definito con il rito abbreviato il giudizio di responsabilità n. 13693 nei confronti dei convenuti [Omissis] [Omissis], [Omissis] [Omissis]e [Omissis] [Omissis].

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nell'importo dei 3/5 delle stesse, pari a euro 604,38 (*diconsi euro seicentoquattro/38*), con suddivisione in parti uguali nella misura di euro 201,46 (*diconsi euro duecentouno/46)* per ciascuno.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2025.

IL PRESIDENTE ESTENSORE

Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*)

Depositata in Segreteria il 18 settembre 2025.

p. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)

DECRETO

Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 196/2003, all'articolo 9, par. 1 e 4, del Reg. (UE) n. 2016/679 e all'articolo 2-*septies* del D.lg.vo n. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, dispone che la Segreteria proceda, per qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei loro diritti.

IL PRESIDENTE

Giuseppe De Rosa

(*f.to digitalmente*)

In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

p. IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Dott.ssa Elena Errico)

Dott.ssa Paola Paternoster

(*f.to digitalmente*)